

**REGOLE IN MATERIA DI
PRESTAZIONE DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE**

Febbraio 2009

1. Richieste di trasformazione del rapporto di lavoro

Tutto il personale appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi può richiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in Part Time; tale richiesta, redatta su apposita modulistica ([Richiesta di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale](#)) ed indirizzata alla funzione Risorse Umane di competenza, dovrà indicare quanto in appresso specificato:

- a. la durata del part-time
- b. la articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale con indicazioni in ordine all'intervallo ed alla sua durata e collocazione

1.1 Durata

La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere avanzata:

- a tempo determinato per periodi minimi di:
 - = tre anni rinnovabili, alla scadenza, per altri tre;
 - = ovvero 6 mesi rinnovabili per altri 6, in presenza di gravi motivi familiari e/o personali del dipendente.

Alla scadenza del termine, il lavoratore a tempo parziale che tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, rimarrà assegnato alla stessa unità produttiva;
- a tempo indeterminato: entro il limite massimo del 50% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale appartenente ad Aree professionali e Quadri Direttivi.

1.2 Articolazione di Orario

L'orario di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale medio complessivo compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 32 ore e 30 minuti, potrà essere articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana o meno secondo la seguente distribuzione:

- orizzontale, con orario giornaliero distribuito su tutti i giorni lavorativi con o senza intervallo;
- verticale;
- misto;
- ciclico, distribuito cioè solo su alcuni mesi dell'anno, con prestazione lavorativa articolata nei mesi considerati su alcuni o su tutti i giorni lavorativi della settimana.

In occasione della richiesta di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, il Personale può inoltre richiedere di fruire di un'elasticità di orario di 45 minuti in entrata, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

1.3 Intervallo

Ferme restando le disposizioni di legge che prevedono l'obbligo di effettuazione dell'intervallo in caso di prestazione di lavoro superiore alle 6 ore, ogni dipendente può inserire o meno un periodo di intervallo all'interno dell'orario di lavoro giornaliero ([Richiesta di rimodulazione orario di lavoro part time](#) per introduzione/esclusione dell'intervallo); laddove previsto esso dovrà essere formalizzato nel contratto di lavoro a tempo parziale.

La durata di tale intervallo potrà corrispondere:

- ✓ per i Part Time verticali (nonché per le giornate a tempo pieno dei Part Time Misti),
 - a 60 minuti, ovvero a 30 minuti per i casi specificatamente autorizzati;
- ✓ per i Part Time orizzontali (nonché per le giornate a tempo parziale dei Part Time Misti),
 - ad almeno 30 minuti nelle giornate con più di 5 ore lavorative;
 - a 15 minuti nelle giornate fino a 5 ore.

L'intervallo, ferma restando la norma di carattere generale che prevede che il medesimo sia fruito durante l'orario dell'intervallo meridiano della struttura di appartenenza, potrà, per il personale Part time con articolazione dell'orario di lavoro incompatibile con tale disposizione, aver inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40, in modo comunque che sempre, dopo il rientro in servizio dalla fine dell'intervallo, sia effettivamente svolta una prestazione lavorativa significativa, pari ad almeno 15 minuti.

2. Criteri di accoglimento

Le domande pervenute verranno accolte in base alle esigenze tecniche organizzative e produttive presenti presso l'unità operativa di assegnazione del dipendente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento. In tale occasione, verrà inoltre autorizzata l'eventuale richiesta di elasticità di orario di cui al punto 1.2, nonché di riduzione/concessione dello specifico orario di intervallo di cui al punto 1.3.

Con riferimento al solo personale assegnato alle strutture territoriali della Divisione Banca dei Territori, il numero delle trasformazioni non potrà comunque mai superare il totale del 20% dell'organico a tempo indeterminato dell'Area.

Per quanto attiene in particolare alle Filiali, saranno di norma concessi part-time nelle quantità di cui alla tabella di riferimento sotto indicata:

Filiali con un numero di addetti a tempo indeterminato (incluso il Responsabile)	Numero part-time concedibili
da 5 a 8	1
da 9 a 11	2
da 12 a 16	3
da 17 a 22	4
oltre 22	5 unità, comunque non oltre il 20% del Personale a tempo indeterminato assegnato

Compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive, l'Azienda potrà valutare la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale assegnato alle unità organizzative fino a 4 addetti (incluso il Responsabile).

Ove presso la medesima unità operativa siano state presentate una pluralità di domande per trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché nel caso in cui si presenti, contestualmente, l'esigenza di esaminare, per l'intervenuta scadenza di un contratto di lavoro a tempo parziale, la richiesta di proroga del contratto stesso, l'Azienda, in base alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, procederà, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 bis del D. Lgs. n. 61/2000 come modificato dalla Legge n. 247/2007 anche con riferimento al diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata da un'apposita commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, dando priorità a domande motivate dall'esigenza di:

1. provvedere alle necessità personali di dipendenti portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992,
2. assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche ovvero assistere persona convivente portatrice di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
3. assistere figli o coniugi, nonché parenti e affini entro il 3° grado, conviventi o non conviventi, portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla Legge n. 104/1992;
4. aiutare i lavoratori che versino in situazioni di particolare disagio a causa di status di vedovanza, separazione o divorzio,
5. curare figli fino a 3 anni di età;
6. curare figli in età compresa tra i 3 e i 13 anni;
7. curare familiari anziani malati o malati cronici;
8. assolvere a motivi di studio o dedicarsi ad attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991.

Saranno quindi favorite le trasformazioni -ulteriori rispetto a quelle sopra indicate- qualora l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario dei diversi rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'unità operativa, sia tale da assicurare, in via complementare tra i predetti rapporti a tempo parziale, il presidio effettivo così come stabilito per l'intero orario di lavoro giornaliero e settimanale del lavoratore a tempo pieno.

Al fine di dare accoglimento a tutte le richieste avanzate, sarà infine valutato, ove la concessione del part-time presso l'unità operativa di assegnazione dell'interessato sia preclusa da esigenze operative, l'accoglimento di richieste di trasformazione a tempo parziale unitamente alla richiesta del dipendente stesso di essere assegnato/trasferito ad altra unità operativa e/o di svolgere mansioni diverse, anche inferiori, con conservazione del livello/trattamento economico raggiunto dall'/gli interessato/i.

3. Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno

Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire, su richiesta:

- dell'Azienda, motivata da sopravvenute comprovate esigenze tecnico-organizzative
- del Personale, per motivate gravi ragioni di carattere personale e/o familiare.

Nel caso di rapporto di lavoro Part Time a tempo determinato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire, oltre che dal giorno successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente rispetto a tale termine, con il consenso delle parti.

Nel caso di rapporto di lavoro Part Time a tempo indeterminato, riconosciuto in applicazione dell'allegato Verbale di accordo del 20 dicembre 2007 e della presente correlata circolare applicativa, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle parti con preavviso di almeno 3 mesi.

4. Buono pasto

Ferme restando le complessive normative aziendali in materia di erogazione dei buoni pasto, al Personale con rapporto di lavoro Part Time per ogni giornata di lavoro in cui contratto prevede la fruizione dell'intervallo, così come definito al punto 1.3, spetta un buono pasto di € 5,16, per tutti gli altri giorni spetta un buono pasto giornaliero di € 4,00.

5. Formazione

In relazione alla necessità di permettere al personale in part time di fruire delle ore di formazione previste, laddove le ore di formazione retribuita previste dal ccnl dovessero impegnare l'interessato oltre l'orario di lavoro giornaliero dedotto nel contratto, si procederà a riconoscere allo stesso la correlata retribuzione per l'ulteriore impegno orario sostenuto ovvero, sulla base della specifica richiesta del lavoratore, a consentirne il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore.

6. Prestazioni aggiuntive

Le Aree Professionali con contratto di lavoro a tempo parziale, con riferimento alle prestazioni effettuate oltre il normale orario individuale di lavoro e per le ore di formazione previste dal CCNL fruite oltre il suddetto orario di lavoro individuale, potranno scegliere in alternativa o il compenso per il lavoro supplementare o i permessi a recupero secondo il meccanismo della banca ore.

Al riguardo il personale che intenderà avvalersi di tale facoltà dovrà far pervenire lo specifico modulo ([Banca delle ore personale a tempo parziale](#)) all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, all'Ufficio Amministrazione del Personale (se di provenienza Banca Intesa o assunto da Intesa Sanpaolo all'indirizzo di via Lorenteggio, 266 – 20152 Milano, se di provenienza Sanpaolo IMI a quello di via Lugaro, 15 -10121 Torino).